

Allegato "A" alla raccolta n. 6674

SOCIETÀ RISORSE S.P.A. STATUTO

Articolo 1 - Denominazione.

1. È costituita, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e della normativa vigente in materia, una società per azioni a capitale pubblico denominata "SOCIETÀ RISORSE SOCIETÀ PER AZIONI", in forma abbreviata SO. RI. S.p.A.

Articolo 2 - Oggetto Sociale.

1. La Società è un soggetto strumentale, organizzato dai soci per lo svolgimento comune in maniera unitaria e coordinata dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale. La Società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali agli enti soci rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina di recepimento, e comunque le altre attività accessorie e complementari previste nei contratti di servizio stipulati con i soci.

2. La Società, nell'ambito dell'oggetto sociale, potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, tecnico- scientifiche purché strettamente strumentali al conseguimento di finalità ricomprese nel precedente comma.

3. La Società potrà infine rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni assunte.

4. La società è espressione della collaborazione di soci portatori di interessi omogenei per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei soci stessi nelle materie indicate art. 2 comma 1 ed è soggetta all'attività di indirizzo e controllo dei soci affidanti, analogo a quello dagli stessi esercitato nei confronti dei propri uffici e/o servizi, nelle forme previste dal presente statuto e secondo le modalità funzionali previste dai contratti di servizio.

5. La società svolge le proprie attività in favore dei soggetti che ad essa partecipano, per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei medesimi nelle materie indicate art. 2 comma 1 e necessari per il perseguimento delle loro finalità di interesse generale o istituzionali.

6. La società può operare a favore di altri soggetti, diversi rispetto a quelli di cui al precedente periodo, ma solo nei limiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, anche attraverso gli accordi di cui all'art. 5, comma 6 del D.lgs n. 50/2016, e comunque nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 7.

7. In ogni caso, la società deve produrre oltre l'ottanta per cento del fatturato attraverso lo svolgimento di compiti af-

fidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

8. La società conforma la propria attività contrattuale a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016, nei limiti e alle condizioni in cui esso è applicabile alla società stessa, e provvede a selezionare il personale dipendente e le collaborazioni esterne sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, adottando appositi regolamenti.

9. Gli enti locali esercitano i diritti di socio nella persona del Sindaco o di un suo delegato. Per i soci diversi dagli enti locali, i diritti di socio sono esercitati dall'organo amministrativo del socio stesso.

10. La società non può costituire nuove società o acquisire partecipazioni in società, neanche per lo svolgimento di funzioni, segmenti di attività o processi connessi e complementari a quelli dell'oggetto sociale.

#### Articolo 3 - Sede.

1. La società ha sede legale nel Comune di Prato.

2. Potranno essere istituite con delibera dell'Assemblea dei soci eventuali sedi secondarie nell'ambito dei comuni in cui sono presenti gli enti costituenti o partecipanti; l'organo di amministrazione ha facoltà di istituire succursali, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze e depositi nonché la loro soppressione.

3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

#### Articolo 4 - Durata.

1. Il termine di durata della Società è fissato al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

#### CAPITALE

#### Articolo 5 - Capitale.

1. Il capitale sociale è di euro cinquecentotrentacinquemiladuecentosessanta e zero zero centesimi (535.260,00), suddiviso in cinquantatremilacinquecentoventisei e zero zero centesimi (53.526) azioni ordinarie del valore nominale di euro dieci e zero zero centesimi (10,00) ciascuna.

#### Articolo 6 - Azioni.

1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea.

2. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

#### Articolo 7 Quote di partecipazione delle Amministrazioni pubbliche.

1. Le partecipazioni della Società possono essere possedute esclusivamente dalle Amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n.196, ove tra l'altro sono comprese le Regioni e provincie autonome, le Provincie, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni, le Aziende sanitarie locali. Le partecipazioni detenute da detti soggetti sono incredibili, se non in favore di altri soggetti aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di aumento del capitale i soci esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere il cento per cento (100%) del capitale sociale, salvo rinuncia a favore di soci avente analoghe caratteristiche.

3. Il socio fondatore Comune di Prato mantiene una partecipazione prevalente nel capitale sociale della società, conseguente alla quota azionaria di sua proprietà, comunque non inferiore al sessanta per cento (60%) del capitale sociale. In caso di aumento del capitale sociale non può essere in ogni caso limitato o escluso il diritto di opzione del Comune di Prato, che lo esercita in modo tale da mantenere il sessanta per cento (60%) del capitale sociale. Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione del Comune di Prato in tale misura, la società si scioglie a norma dell'art. 2448 n. 6 del codice civile.

Articolo 8 - Diritto di opzione e di prelazione.

1. Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Per l'esercizio del diritto di opzione, che dovrà essere effettuato o a mezzo di dichiarazione resa da socio in assemblea ovvero a mezzo lettera raccomandata inviata alla società, deve essere concesso un termine non inferiore ai giorni 60 (sessanta) dall'iscrizione nel Pubblico Registro delle Imprese della delibera di aumento di capitale.

2. Quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, e deve preventivamente offrirli agli altri soci, che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, dandone comunicazione all'Organo di amministrazione con lettera raccomandata

A.R. contenente le modalità di vendita, il prezzo ed il nominativo del soggetto che si propone come acquirente. L'Organo di Amministrazione fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, provvederà a darne comunicazione agli altri soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta raccomandata.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata all'Organo di am-



ministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di prelazione di vendita.

4. L'Organo di amministrazione, entro dieci (10) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo raccomandata A.R. delle dichiarazioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione.

5. Con riguardo alla ripartizione delle azioni ovvero dei diritti di opzione, ove si renda necessario, troverà applicazione il principio dell'attribuzione proporzionale ai soci in relazione alle rispettive partecipazioni al capitale della società.

6. Le azioni o i relativi diritti di opzione per i quali non sia stata esercitata la prelazione potranno essere trasferiti al soggetto preposto quale acquirente, alle stesse condizioni offerte ai soci, nel rispetto del presente statuto, entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Articolo 9.

1. La qualità di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

Articolo 10 - Obbligazioni e finanziamenti.

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie e convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

2. La società potrà acquisire finanziamenti anche dai Soci, in conto aumento capitale o con l'obbligo di rimborso, in proporzione o meno alle quote di partecipazione da essi possedute; tali finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, laddove effettuati con obbligo di rimborso, dovranno essere effettuati dai soci iscritti nel relativo Libro Soci da almeno tre mesi e detentori di una quota di partecipazione almeno pari al 2% (due per cento) del capitale sociale, comunque con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 11 - Assemblea della società.

1. L'assemblea della società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

2. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del codice civile.

Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci almeno quindici giorni prima

di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione, il quale può essere anche diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorni fissato per la prima.

3. Sono tuttavia valide le Assemblee, costituite anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei soci componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, ove previsto, o l'Amministratore Unico, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia stata fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e che nella domanda

indichino espressamente gli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora sussistano le condizioni di cui al II comma dell'articolo 2364 del Codice Civile. L'Assemblea straordinaria, oltre ai casi previsti dalla legge, è indetta dall'Organo di Amministrazione ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.

6. Ai fini di permettere ai soci di esercitare efficacemente il controllo analogo sulla società, devono essere altresì convocate ogni anno altre due Assemblee Ordinarie preferibilmente entro il 31 dicembre ed entro il 30 settembre di ciascuno anno aventi all'ordine del giorno, la prima: l'approvazione da parte dei soci del piano delle attività di cui all'art.18.3 lett. b), la seconda: la verifica puntuale dell'esecuzione del piano suddetto e della corretta applicazione delle normative di cui all'art. 19.3.

Articolo 13 - Diritto di intervento.


1. I soci possono intervenire all'assemblea in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste per legge.

2. Non potrà essere conferita delega ai membri dell'Organo di amministrazione, ai Sindaci ed ai dipendenti della società.

3. Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e vengono allegate al verbale dell'assemblea cui si riferiscono.

Articolo 14 - Procedimento assembleare : Svolgimento dei lavori.

1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi



conto in tempo degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento di soci.

In particolare è necessario che:

sia consentito al Presidente l'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 15- Presidenza dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora previsto, dall'Amministratore Unico o, in caso di Assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di espressione al voto.

3. L'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra gli azionisti, nei casi di legge o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale viene redatto da un Notaio, nel qual caso è necessario la nomina del Segretario.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Organo di Amministrazione.

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora la normativa pro tempore vigente lo consenta, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri che dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

2. Compete agli enti pubblici soci ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, la nomina e la revoca dell'Organo di amministrazione. L'inosservanza degli indirizzi e delle direttive espresse dai soci, costituisce giusta causa di revoca degli amministratori ai sensi dell'articolo 2383 del Codice Civile.

3. Al Consiglio di Amministrazione, qualora previsto, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio ed una indennità di carica stabilita dall'Assemblea degli azionisti.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora previsto, è nominato dall'assemblea.

5. Il Consiglio di amministrazione, qualora previsto, può attribuire deleghe a un solo consigliere, salva l'attribuzione di deleghe al presidente se preventivamente autorizzata dall'assemblea.

6. Il Consiglio di amministrazione, qualora previsto, può prevedere la carica di vice presidente esclusivamente come sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

7. L'Organo di amministrazione non può percepire gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né percepire trattamenti di fine mandato.

8. Non possono essere istituiti organi di amministrazione o di controllo differenti da quelli previsti dal codice civile e dalle norme generali in materia di società.

9. Gli organi collegiali della società prevedono il rispetto dell'equilibrio di genere in materia di composizione così come stabilito dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

10. I componenti dell'Organo di amministrazione e di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, autonomia e professionalità stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

#### Articolo 17 - Rappresentanza.

1. La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, salvo quanto previsto all'art. 18, spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico, considerato altresì quanto previsto all'art. 16 c. 5 .


#### Articolo 18 - Poteri dell'Organo di Amministrazione.

1. L'Organo di amministrazione provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e al compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e che siano, per legge o per statuto, espressamente riservati all'assemblea.

2. L'Organo di amministrazione può delegare parte dei propri poteri con facoltà di nomina di direttori, institori, procuratori e mandatari per determinati atti o categorie di atti.

3. Sono comunque di esclusiva competenza dell'Organo di amministrazione e non sono delegabili i poteri relativi alla predisposizione dei seguenti atti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per consentire l'esercizio del controllo analogo:

a) atti di programmazione riguardanti il bilancio annuale e pluriennale, la relazione illustrativa sull'esercizio finanziario, il piano di investimento e di assunzione del persona-



le. Tali documenti devono essere corredati delle relative previsioni di entrata e di uscita e redatti in coerenza e in tempo utile con gli atti di programmazione degli enti locali soci;

b) piano operativo annuale e pluriennale da concordare preventivamente con gli enti pubblici soci;

c) assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, associazioni, consorzi, società a capitale interamente pubblico e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;

d) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;

e) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni prestiti;

f) assunzione di mutui.

Qualora le norme che disciplinano l'approvazione dei documenti programmatori e contabili delle amministrazioni pubbliche socie, prevedano la posticipazione nei termini di approvazione degli stessi, la società opererà, nelle more di definizione delle politiche gestionali e contabili, in base a piani provvisori approvati dall'Assemblea dei soci con riferimento ai vincoli giuridici assunti dagli enti in base ai corrispettivi dovuti nell'ambito del Contratto di Servizio.

Articolo 19 - Il controllo analogo da parte dei soci.

1. Si definisce controllo analogo l'attività di controllo amministrativo riconosciuta ai soci, quale riscontro dell'attività svolta dalla società, subordinata in via gerarchica alla proprietà pubblica.

2. I soci decidono sui principali atti di programmazione e di gestione della società, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

3. In ogni caso è riservata alla competenza dell'assemblea:

a) l'approvazione degli atti indicati all'articolo 18 comma 3 (lettere a, b, c, d, e);

b) la nomina e revoca dei membri dell'Organo di amministrazione (articolo 16 commi 2 e 4),

c) l'approvazione dei regolamenti adottati per l'assunzione del personale, per l'acquisto di beni e servizi e per il conferimento di incarichi, nell'osservanza dei principi generali pubblicistici in materia di reclutamento del personale e appalti, e nel rispetto degli specifici indirizzi forniti annualmente dalle amministrazioni affidanti, e nel rispetto delle disposizioni per incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza.

d) le modificazioni dello statuto ad eccezione di quelle necessarie ad adeguarlo a disposizioni normative obbligatorie;



- e) le decisioni in merito alle operazioni straordinarie che comportino una sostanziale modificazione dell' oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- f) la decisione in merito alla ammissione di un socio;
- g) la nomina del collegio sindacale, del suo presidente e la definizione dei relativi compensi;
- h) la messa in liquidazione della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché la revoca dello stato di liquidazione;
- i) le operazioni di fusione o scissione o incorporazione o cessione di rami di azienda, sia in proprietà che in gestione;
- l) la decisione, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 16, comma 5 del D.lgs n. 175/2016, di rinunciare ad affidamenti diretti da parte degli enti pubblici soci, ovvero di rinunciare ai rapporti di fornitura, o parte dei rapporti di fornitura, con soggetti non soci.

4. I soci possono chiedere all'Organo di amministrazione o all'Organo di controllo l' acquisizione di documenti o atti relativi alla gestione dei servizi affidati o alla gestione societaria, e vantano poteri ispettivi nei confronti della società, in particolare nelle materie delle assunzioni e degli appalti, esercitabili in qualsiasi momento, con il solo obbligo di darne avvertenza preventiva all'Organo di amministrazione, il quale ha facoltà di assistere alle verifiche e ai controlli.

5. Ogni socio che ha affidato un servizio dispone inoltre di strumenti di indirizzo e controllo sulla specifica attività affidata, attraverso il relativo contratto di servizio, attraverso la periodica valutazione della adeguatezza della dotazione di personale necessaria per il suo svolgimento, e attraverso la periodica valutazione della correttezza delle procedure di appalto realizzate dalla società.


6. L'Organo Amministrativo, qualora un socio richieda una relazione sull'andamento della gestione del servizio da esso affidato, è obbligato a trasmettere la predetta relazione all'Assemblea entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, in modo da consentire al socio richiedente e all'Assemblea di valutare l'andamento del servizio.

7. Quale strumento di esercizio del controllo analogo, i soci possono stipulare patti parasociali e convenzioni per la realizzazione del controllo analogo ai sensi dell'art. 16 c. 2 lettera c) del Dlgs 175/2016.

#### Articolo 20 - Direttore Generale.

1. L'Organo di amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone le funzioni i compiti e gli emolumenti, previa specifica delibera dell'assemblea dei soci.

2. Il Direttore Generale dura in carica tre anni o per la durata dell'Organo di amministrazione in carica e può essere riconfermato.



3. Al Direttore Generale sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- a) Sottopone all'Organo di amministrazione lo schema di struttura organizzativa della società;
- b) Sovrintende all'attività tecnico amministrativa e finanziaria;
- c) Individua il sistema di gara, presiede le relative commissioni in materia e cura l'applicazione dei contratti e delle convenzioni della società per gli aspetti di natura giuridica ed amministrativa;
- d) Dirige il personale della società, procede all'assunzione dello stesso e adotta tutti i provvedimenti concernenti il relativo supporto di lavoro;
- e) Provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al normale ed ordinario funzionamento dell'azienda, nei casi ed entro i limiti previsti dai regolamenti;
- f) Produce, corredandoli con apposite relazioni, gli strumenti di programmazione aziendale, i report periodici e i riferiti del controllo di gestione ed altri standard di qualità e quantità;
- g) Esprime pareri di natura amministrativa, economica e finanziaria.

4. Il Direttore Generale può delegare una o più delle proprie competenze ai dirigenti e/o personale direttivo.

#### ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 21 - Organo di controllo e controllo legale.

1. L'organo di controllo è collegiale nel rispetto delle norme e dei modi previsti dall'ordinamento vigente. L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea ordinaria e resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile, l'organo di controllo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. Compete agli enti pubblici soci, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, la nomina e la revoca di uno o più componenti dell'organo di controllo, nel rispetto delle norme e dei modi previsti dall'ordinamento vigente.

3. All'organo di controllo non possono essere attribuite anche le funzioni di controllo legale, fatta salva ogni diversa disposizione di legge e salvo ogni diversa decisione dei soci in sede di nomina.

4. Il controllo legale è affidato su delibera assembleare ad un revisore legale o a una società di revisione. L'esercizio del controllo legale è effettuato in base a quanto previsto dalla legge, avendo cura di tenere ben presente il mantenimento dei requisiti che la società - società strumentale degli Enti pubblici proprietari - deve possedere e della dotazione degli strumenti regolamentari cui è tenuta a dotarsi.

5. L'emolumento annuale dell'organo di controllo e/o del revisore legale è stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 22 - Bilancio sociale.

1. L' esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l' Organo di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio di esercizio, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.

3. Almeno quindici (15) giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa dovranno essere messi a disposizione dei soci.

Articolo 23 - Utili di esercizio.

1. Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti: un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale; il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

NORME FINALI

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione.

1. In caso di scioglimento della società, l' assemblea determina, ai sensi di legge, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 25 - Foro competente.

1. Per tutte le controversie nascenti o occasionate in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente statuto sarà competente il Foro di Prato.

Art. 26 - Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e/o variazioni di legge intervenute successivamente si osservano le disposizioni di legge in materia.

Firmato: Alessandro MICHELOZZI, Cosimo Marchi Notaio (sigillo)

